

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

A:
alla c.a. del Dirigente Settore IV Gestione del Territorio
Spett/le COMUNE DI EMPOLI
Ing. Alessandro Annunziati

E. p.c.:
Spett/le ACQUE S.p.A.
alla c.a. del Direttore Gestione Operativa
Ing. Roberto Cecchini

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 238 E 252 TER DELLA LRT 65/2014. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LRT 65/2014 E ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LRT 10/2010 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.89 DEL 29.05.2023 CON ATTIVAZIONE DELLA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa alla comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, inviata dal Comune di Empoli con prot. n. 39618/2023 (in atti prot. ALT n. 7658/2023), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana, si rimettono le valutazioni che seguono.

Preso atto delle previsioni oggetto della variante in questione, riportate nell'elaborato denominato *"doc_QVp_Documento preliminare_VAS_Var_PS+RU"* redatto dal proponente a supporto del procedimento in oggetto, e richiamati i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 in relazione alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, si chiede di verificare attentamente con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, l'effettiva "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi prospettati dalla variante in questione e, in tal senso, si invita a valutare le relative opere di urbanizzazione, compreso l'adeguamento delle esistenti ove necessario.

Si rappresenta inoltre che, nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I." e dove sia appurato con il Gestore del S.I.I. l'inattuabilità di procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto attuatore dovrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013, ponendo attenzione a quanto riportato nel successivo capoverso, relativo alla tutela qualitativa della risorsa idrica.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" (attualmente definite con il criterio geometrico di 200 m dall'opera di captazione) delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse e preso visione dell'ubicazione delle previsioni di intervento dettagliatamente indicate negli elaborati *"doc_QVp_Documento preliminare_VAS_Var_PS+RU"* e *"Individuazione aree"*, si evidenzia come alcune ricadano o siano prossime alle "zone di rispetto" come sopra individuate e pertanto soggette al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività, di seguito testualmente riportati:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) l) *centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli*;
- k) m) pozzi perdenti;
- l) n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Si chiede pertanto all'autorità procedente di verificare puntualmente il rispetto delle condizioni sopra riportate per ciascuna delle previsioni indicate, in particolare per quel che riguarda le seguenti: ampliamento impianto Zignago Vetro, modifica PUA 14.3, nuovo parcheggio pubblico "Serravalle", PUA 6.3, modifica perimetro PUA 12.11, centro ippico Piovola-Villanuova.

Al fine di facilitare le verifiche richieste, si rimanda alla visione dell'Allegato_1 dove sono graficamente riportati i pozzi destinati al "consumo umano"; si informa inoltre che le attuali perimetrazioni delle "zone di rispetto" sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri temporali dettati dalla DGRT 872/2020, pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 alle aree ivi ricadenti.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano infine le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005